Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 279

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 25 novembre 1942 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo.	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO

Col 1° Gennaio p. v. verrà sospeso l'invio della "Gazzetta Ufficiale" a tutti quegli abbonati che non abbiano tempestivamente provveduto ad effettuare il pagamento delle quote stabilite

Rinnovate per tempo il Vostro abbonamento

SERVENDOVI DEL C/C POSTALE N. 1/2640 INTESTATO all'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 ottobre 1942-XX, n. 1328.

Riconoscimento dei servizi prestati dal personale direttivo ed insegnante dei Licei musicali pareggiati, successivamente regificati, anteriormente alla assunzione nei ruoli dei Regi conservatori di musica, e valutazione del servizio di ruolo, reso come direttore di Regio conservatorio, nel caso di personale direttivo restituito o immesso nel ruolo degli insegnanti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il personale direttivo ed insegnante — in servizio negli Istituti musicali pareggiati successivamente regificati — che si trovi nelle condizioni previste dalle vigenti norme per l'assunzione nei ruoli governativi, sarà inquadrato nei ruoli stessi con il grado e lo stipendio che gli sarebbero spettati se avesse percorso la sua carriera sin dall'inizio nei ruoli governativi essecondo le norme in vigore per gli insegnamenti dei Regi conservatori di musica, comprese quelle stabilite dal R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335.

L'applicazione della disposizione, di cui al precedente comma, non darà luogo, in ogni caso, a corresponsione di assegni arretrati.

Art. 2.

Ai direttori dei Regi conservatori di musica, provenienti dal ruolo degli insegnanti e che ritornino al ruolo d'origine, sia per domanda sia d'autorità, verranno attribuiti, a prescindere dallo stato civile, il grado e lo stipendio, che sarebbero loro spettati, se fossero sempre rimasti nel ruolo stesso.

Coloro che, nominati direttamente al posto di direttore dei Regi conservatori di musica, siano collocati, a domanda o d'autorità, nel ruolo degli insegnanti, saranno inquadrati nel ruolo stesso con il grado ed il trattamento economico loro spettanti, in base al computo dell'anzianità di servizio di ruolo, in qualità di direttore, all'atto del provvedimento ed a prescindere dallo stato civile.

I direttori dei Regi conservatori di musica, che, a norma del precedente comma, saranno collocati nel ruolo degli insegnanti, assumeranno quella cattedra, che saranno riconosciuti idonei a ricoprire in base al titolo di studio posseduto e al giudizio tecnico di una apposita Commissione nominata dal Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 3.

Qualora, per effetto dell'inquadramento, di cui agli articoli precedenti, il personale direttivo ed insegnante dei Regi conservatori di musica consegua un trattamento economico complessivo lordo per stipendio, supplemento di servizio attivo e aggiunta di famiglia, inferiore a quello goduto anteriormente alla data della assunzione nei ruoli statali ovvero del passaggio nel ruolo degli insegnanti, per assegni fissi e continuativi ai medesimi titoli, al personale medesimo verrà conservata la differenza con assegno *ad personam* non utile a pensione e riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio, supplemento di servizio attivo e aggiunta di famiglia.

Agli effetti di cui sopra, dovrà calcolarsi la somma dello stipendio, del supplemento di servizio attivo, dell'indennità di caro-viveri e di ogni altro emolumento che, a titolo fisso, continuativo e pensionabile, detto personale goda alla data dell'assunzione nei ruoli statali ovvero del passaggio nel ruolo degli insegnanti.

L'applicazione delle disposizioni, di cui al precedente comma, non darà luogo, in ogni caso, a corresponsione di assegni arretrati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 18 ottobre 1942-XX, n. 1329.

Approvazione della Convenzione monetaria stipulata in Roma fra lo Stato della Città del Vaticano e il Regno d'Italia il 20 giugno 1942-XX.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione monetaria stipulata in Roma, fra lo Stato della Città del Vaticano ed il Regno d'Italia, il 20 giugno 1942-XX.

Art. 2.

La presente legge ha effetto nei modi e nei termini di cui all'art. 9 della Convenzione anzidetta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Convenzione monetaria tra lo Stato della Città del Vaticano ed il Regno d'Italia

Fra lo Stato della Città del Vaticano ed il Regno d'Italia, è oggi stipulata la seguente Convenzione monetaria, essendo venuta a scadere quella in data 2 agosto 1930, ratificata il 25 maggio 1931.

Art. 1.

Il Governo italiano mette, come nel passato, a disposizione dello Stato della Città del Vaticano la Regia Zecca di Roma per la coniazione delle monete e medaglie pontificie.

Lo Stato della Città del Vaticano si impegna da parte sua a servirsi esclusivamente della Regia Zecca per la coniazione delle sue monete, finchè sarà in vigore la presente Convenzione.

Art. 2.

Le monete vaticane saranno identiche a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intrinseco dei singoli pezzi.

Art. 3.

Le monete vaticane e le monete italiane avranno, rispettivamente, nel Regno d'Italia e nella Città del Vaticano, identico corso legale e potere liberatorio nei rapporti tra i privati ed in quelli con le pubbliche Casse.

Art. 4.

Lo Stato della Città del Vaticano e lo Stato Italiano avranno facoltà di domandare il cambio, in valuta italiana, delle monete pontificie che si accumulassero nelle Casse dello Stato Italiano.

Art. 5.

La coniazione delle monete d'oro potrà essere fatta per valore illimitato. La coniazione delle monete d'argento, di nichelio e di bronzo non potrà eccedere ogni anno la somma complessiva di un milione di lire italiane.

Art. 6.

Lo Stato della Città del Vaticano potrà coniare, in Sede Vacante, monete anche in aggiunta al limite massimo stabilito nel paragrafo precedente ma in guisa da non eccedere complessivamente l'importo di un milione e mezzo di lire italiane nell'anno nel quale si è verificata la vacanza.

Art. 7.

Saranno presi speciali accordi per il caso che una moneta fosse dall'una o dall'altra parte dichiarata fuori corso e ciò per reciprocità sia dell'estensione del provvedimento sia del trattamento da fare al corrispondente taglio di moneta dall'altra parte.

Art. 8.

Lo Stato Italiano si impegna a reprimere e punire le falsificazioni delle monete vaticane che si perpetrassero nel suo territorio. Uguale impegno assume lo Stato della Città del Vaticano per eventuali falsificazioni di monete italiane nel suo territorio.

Art. 9.

La presente Convenzione avrà la durata di dieci anni solari a partire dal 1941 incluso, con la facoltà di denuncia per entrambe le parti, con preavviso di almeno sei mesi.

Essa sarà ratificata al più presto possibile.

In fede di che i Plenipotenziari sottoscritti, muniti di pieni poteri, hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatta in Roma, in doppio originale, addì 20 del mese di giugno 1942-XX.

Per lo Stato della Città del Vaticano	*Per il Regno d'Italia*
F. BORGONGINI DUCA	THAON DI REVEL
Nunzio Apostolico	Ministro per le finanze

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri

CIANO

LEGGE 18 ottobre 1942-XX, n. 1330.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 21 giugno 1942-XX, n. 697, che autorizza anticipazioni su pensioni liquidate a cittadini italiani da Paesi stranieri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 21 giugno 1942-XX, n. 697, che autorizza anticipazioni su pensioni liquidate a cittadini italiani da Paesi stranieri, con le seguenti modificazioni:

Agli articoli 1 e 5, le parole: « 1° luglio 1942-XX », sono sostituite con le parole: « 1° ottobre 1942-XX ».

Dopo l'art. 7 è aggiunto il seguente:

Art. 7-*bis*. — Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche ai cittadini italiani bisognosi, residenti nel Regno a cui è stata sospesa la corresponsione di stipendi da parte di Governi, Provincie, Comuni, o di analoghi Enti pubblici di Paesi nemici e coi quali vi è rottura di rapporti diplomatici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — CIANO

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 5 settembre 1942-XX, n. 1331.

Raddoppiamento dei compensi dovuti ai Comuni per la somministrazione di alloggiamenti militari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1513, convertito nella legge 7 giugno 1923-I, n. 1310, sugli alloggi militari, quale risulta modificato dal Regio decreto-legge 4 maggio 1925-III, n. 775, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597;

Visto il regolamento generale sugli alloggiamenti militari dovuti dai Comuni, approvato con R. decreto 16 gennaio 1927-V, n. 374;

Visto il R. decreto 24 settembre 1931-IX, n. 1407, concernente la riduzione dei compensi dovuti ai Comuni per gli alloggiamenti forniti agli ufficiali ed alla truppa di passaggio o in precaria residenza;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 563, contenente disposizioni per la riduzione delle pigioni;

Visto l'art. 44 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, relativo all'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il R. decreto 19 novembre 1936-XV, n. 2524, relativo all'estensione alla Libia, per i casi di mobilitazione, delle disposizioni vigenti nel Regno sugli alloggiamenti militari;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per l'interno, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri per l'Africa Italiana, per le finanze e per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I compensi giornalieri per alloggi somministrati dai Comuni del Regno e dai Municipi della Libia agli ufficiali ed alla truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, fissati nella tabella *A* annessa al regolamento sugli alloggiamenti militari, approvato con R. decreto 16 gennaio 1927-V, n. 374, con le riduzioni stabilite dal R. decreto 24 settembre 1931-IX, n. 1407, e dal R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 563, sono raddoppiati a datare dal 1° aprile 1941-XIX.

Art. 2.

Nel Regno l'obbligo della prestazione di alloggiamenti fatto ai titolari di esercizi alberghieri dall'articolo 17 del regolamento sugli alloggiamenti militari, approvato con R. decreto 16 gennaio 1927-V, n. 374, non può superare il quarto del numero degli alloggi disponibili nell'esercizio.

Per le richieste di alloggi eccedenti tale limite fatte dai Comuni del Regno, la differenza di compenso fra le tariffe militari ed i prezzi fissati dal Ministero della cultura popolare per ogni esercizio alberghiero sarà a carico degli stessi Comuni tenuti alla prestazione degli alloggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 5 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL — PAVOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 451, foglio 45. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 settembre 1942-XX, n. 1332.

Trasferimento della sede dell'Ispettorato compartimentale agrario da L'Aquila a Pescara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, numero 2071, convertito nella legge 31 marzo 1930, n. 279, col quale sono stati istituiti gli Ispettorati compartimentali agrari, con sede a Torino, Milano, Venezia, Bologna, Ancona, Firenze, Roma, L'Aquila, Bari, Caserta, Potenza, Catanzaro, Palermo e Cagliari;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La sede dell'Ispettorato compartimentale agrario degli Abruzzi e Molise è trasferita da L'Aquila a Pescara.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 451, *foglio* 47. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 ottobre 1942-XX, n. 1333.
Istituzione temporanea di un posto di commissario consolare presso la Regia Ambasciata in Berlino.

N. 1333. R. decreto 18 ottobre 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito un posto di commissario consolare presso la Regia Ambasciata in Berlino.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1942-XXI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 18 novembre 1942-XXI.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Cassa rurale di risparmi e prestiti di Borgo Erizzo, con sede nel comune di Zara.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, numero 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa rurale di risparmi e prestiti di Borgo Erizzo, avente sede nel comune di Zara, con la procedura di liquidazione coatta amministrativa preveduta dalle norme anzidette;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di risparmi e prestiti di Borgo Erizzo, avente sede nel comune di Zara e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa è sostituita con la procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 novembre 1942-XXI

MUSSOLINI

(4374)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1942-XX.
Determinazione dell'entrata in vigore del nuovo catasto dei terreni in alcuni Comuni della provincia di Livorno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1539;
Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153;
Ritenuta l'opportunità che il nuovo catasto terreni entri in vigore nei comuni di Bibbona, Castagneto Carducci, Cecina, Rosignano Marittimo, Sassetta, costituenti il distretto delle imposte di Cecina; Capraia Isola, Collesalvetti, Livorno, costituenti il distretto delle imposte di Livorno, tutti appartenenti alla provincia di Livorno;

Decreta:

Il nuovo catasto dei terreni, formato a norma del testo unico approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, andrà in vigore alla data 1° gennaio 1943 per i comuni di Bibbona, Castagneto Carducci, Cecina, Rosignano Marittimo, Sassetta, costituenti il distretto delle imposte di Cecina; Capraia Isola, Collesalvetti, Livorno, costituenti il distretto delle imposte di Livorno, tutti appartenenti alla provincia di Livorno.

Alla data predetta per i Comuni sopra menzionati avrà inizio la conservazione del nuovo catasto terreni e avranno termine le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(4376)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1942-XXI.

Modificazioni dei decreti Ministeriali 28 marzo e 8 agosto 1938-XVI, relativi alla emissione di serie speciali di biglietti della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i propri decreti 28 marzo e 8 agosto 1938-XVI, con i quali la Banca d'Italia venne autorizzata ad emettere serie speciali di biglietti da L. 1000, L. 500, L. 100 e L. 50 aventi corso legale soltanto nei territori dell'Africa Orientale Italiana e furono fissati i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti medesimi;

Ritenuta la necessità di revocare il divieto stabilito con i citati decreti Ministeriali in ordine alla circolabilità di detti biglietti fuori dei territori dell'A.O.I.;

Determina:

Per i biglietti della Banca d'Italia di cui fu autorizzata l'emissione con i decreti Ministeriali 28 marzo e 8 agosto 1938-XVI, sono revocate le limitazioni circa il loro corso legale e la loro circolabilità stabilite nei decreti suddetti.

Roma, addì 25 novembre 1942-XXI

Il Ministro: DI REVEL

(4401)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1942-XX.

Messa in liquidazione della Società American President Lines, con sede a Genova, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 1942-XX con il quale fu sottoposta a sequestro la Società American President Lines, con sede a Genova;

Vista la relazione del sequestratario;

Atteso che l'azienda non si trova in grado di adempiere alle obbligazioni attinenti all'esercizio di essa;

Visto l'art. 8 del Regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11;

Decreta:

La Società American President Lines, con sede a Genova, già sottoposta a sequestro con decreto interministeriale del 13 gennaio 1942, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore l'avv. Giuseppe Sparano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 ottobre 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(4384)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1942-XXI.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo Italovattina K. Salling e C°, con sede a Trieste, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo Italovattina K. Salling e C°. con sede a Trieste, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, in quanto in essa sono rappresentati prevalenti interessi di persone di nazionalità brasiliana;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

La Società in nome collettivo Italovattina K. Salling e C°, con sede in Trieste, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Mario Paparo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1942-XXI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(4387)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto fascista per le case popolari della provincia di Forlì e nomina del commissario straordinario.

Con R. decreto 17 agosto 1942-XX, registrato alla Corte dei conti addì 10 settembre 1942-XX, registro 22 LL PP., foglio 148, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Istituto fascista per le case popolari della provincia di Forlì e nominato, per la durata di mesi sei, quale commissario straordinario per la gestione del medesimo Istituto il gr. uff. dott. ing. Giacomo Castiglioni.

(4370)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Nomina del fiduciario nazionale dell'Associazione fascista postelegrafonici a membro del Consiglio di amministrazione delle Poste e dei telegrafi.

Con R. decreto in data 26 settembre 1942-XX, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato e col Ministro per le finanze, il Cons. naz. avv. Giuseppe La Monaca, fiduciario nazionale dell'Associazione fascista postelegrafonici, è stato nominato consigliere di amministrazione delle Poste e dei telegrafi, a datare dal 6 ottobre 1942-XX.

(4379)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 542 del 9 novembre 1942 relativo ai tipi di filati da aguglieria

A seguito del provvedimento P. 429, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 dell'11 agosto scorso, il Ministero delle corporazioni ha determinato quanto segue:

1. — Alla tabella allegata al provvedimento P. 429, vengono aggiunti i tipi dal 21 al 25, figuranti nell'unito allegato.

2. — Per i prodotti-tipo approvati col presente provvedimento valgono tutte le norme stabilite nel provvedimento P. 429.

I termini fissati nel punto 11 vengono così stabiliti per la vendita dei filati da aguglieria, fabbricati col sistema laniero, non tipo:

grossista, fino al 15 dicembre 1942-XXI;
dettagliante, fino al 28 febbraio 1943-XXI.

Conseguentemente, i termini fissati nel punto 12, vengono stabiliti per i prodotti non tipo suddetti, rispettivamente nel 16 dicembre 1942-XXI e 1° marzo 1943-XXI.

3. — Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

AGGIUNTA ALLA TABELLA ALLEGATA AL PROVVEDIMENTO P. 429 DEL 30 LUGLIO 1942-XX

	Prezzo massimo di vendita dal produttore Lire per kg.	al minuto Lire per kg.
Tipo 21. — Filato cardato colorato, titolo 12.000 metrico a più capi; composizione: 30 % garnettato di straccio voce 74, 70 % fiocco comune per lanieri; confezionato in matasse da 50 o 100 grammi, su 2 o più filzuoli, in pacchi da kg. 1	50,20	75 —
Tipo 22. — Filato cardato colorato, titolo 10.000 metrico a più capi; composizione: 40 % sfilacciato di straccio voce n 41, 30 % sfilacciato di straccio voce n. 30, 30 % fiocco per lanieri animalizzato; confezionato in matasse da 50 o 100 grammi, su 2 o più filzuoli, in pacchi da kg. 1	46,30	69 —
Tipo 23 — Filato cardato colorato, titolo 7000 metrico a più capi; composizione: 40 % sfilacciato di straccio voce n 72, 30 % sfilacciato di straccio voce n. 78, 30 % sfilacciato di straccio voce n. 63; confezionato in matasse da 50 o 100 grammi, su 2 o più filzuoli, in pacchi da kg. 1	37,95	57 —
Tipo 24 — Filato pettinato colorato; composizione: 50 % fiocco per lanieri animalizzato e 50 % fiocco per lanieri comune; titolo dal 15.000 al 20.000 a più capi; confezionato in matasse da 50 o 100 grammi, su 4 filzuoli, in pacchi da kg. 1	64,85	97 —
Tipo 25. — Filato pettinato colorato; composizione 100 % fiocco per lanieri comune, titolo 32.000 ritorto a più capi, confezionato in matasse da 50 o 100 grammi, su 4 filzuoli, in pacchi da kg. 1	69 —	100 —

(4345)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 555 del 20 novembre 1942 relativo ai tipi e prezzi di filati di sistema laniero da industria (per maglifici, calzifici e tessiture).

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 555 del 20 novembre 1942-XXI, in applicazione del decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 16 stesso mese, ha determinato quanto segue:

1. — I produttori di filati sistema laniero da *industria* possono fabbricare, per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno, oltre i filati previsti per l'impiego nella fabbricazione di prodotti tipo e di articoli tecnici autorizzati, anche ed esclusivamente filati tipo aventi le caratteristiche indicate nelle unite tabelle *A* e *B*.

2. — I prezzi massimi che i produttori possono praticare per i suddetti filati tipo, sono quelli figuranti nell'apposita colonna delle stesse tabelle, accanto alla descrizione di ciascun tipo.

Detti prezzi s'intendono per merce su fusi di filatura, franco stazione partenza o su veicolo in stabilimento filatura, pagamento contanti 30 giorni con sconto 2 %, casse e tubetti a rendere entro quattro mesi in porto franco.

3. — E' fatto obbligo al filatore di apporre sui pacconi o sulle casse contenenti il filato tipo, una fascetta di garanzia fornita dall'Ente del Tessile Nazionale.

Su tale fascetta il filatore dovrà segnare le indicazioni della sua ditta o ragione sociale e sede, del numero del tipo e del prezzo di vendita praticato entro i limiti massimi fissati nelle tabelle *A* e *B* e del peso netto del filato.

4. — Sulle fatture il filatore è tenuto ad indicare il numero del tipo del filato fornito ed aggiungere la dichiarazione che gli involucri sono muniti delle fascette contenenti le indicazioni di cui al precedente punto 3.

5. — Il controllo sull'esecuzione delle norme prescritte con il presente provvedimento è demandato ai Consigli provinciali delle corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

6. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941 n. 645.

7. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA *A*.

CARATTERISTICHE E PREZZI DEI FILATI-TIPO PETTINATI SISTEMA LANIERO

COMPOSIZIONE	Titolo chilogrammetrico	Prezzi massimi di vendita dal filatore		
		in greggio L. a kg.	in misto chiaro L. a kg.	in colorato L. a kg.
Tipo 1. — 50 % fiocco lanieri comune, 50 % fiocco lanieri animalizzato	1/15	31,20	38,10	44 —
Tipo 1-*a*. — Idem.	2/15	33,45	40,45	46,50
Tipo 2. — Idem.	1/20	32,75	39,65	45,50
Tipo 2-*a*. — Idem.	2/20	35,60	42,60	48,50
Tipo 3. — Idem.	1/24	33,95	40,85	46,80
Tipo 3-*a*. — Idem.	2/24	37,30	44,35	50,50
Tipo 4. — Idem.	1/32	36,35	43,35	49,20
Tipo 4-*a*. — Idem.	2/32	40,70	47,85	53,70
Tipo 5. — 100 % fiocco laniero comune	1/40	37,80	44,80	50,60
Tipo 5-*a*. — Idem.	2/40	43,10	50,25	56,20
Tipo 6. — Idem.	1/50	40,80	47,90	53,70
Tipo 6-*a*. — Idem.	2/50	47,40	54,60	60,50
Tipo 7. — Idem.	1/60	43,85	51 —	56,70
Tipo 7-*a*. — Idem.	2/60	51,65	58,95	65 —

Note:

Per questi prodotti è ammessa la sostituzione delle fibre indicate per ciascun tipo con altre fibre della stessa natura e di non minor pregio, purchè risulti migliorata in complesso la composizione.

Se confezionati su rocche o spolette aumento di L. 1,60 per chilogramma.

Se confezionati su matasse aumento di L. 0,80 per kg.

TABELLA *B*.

CARATTERISTICHE E PREZZI DEI FILATI-TIPO CARDATO SISTEMA LANIERO

Lire per kg.

TIPO 8. — *Filato per felpa - maglifici - bianco-greggio*. Titolo base 7000/8000 - Composizione:
25 % sfilacciato voce 41
25 % sfilacciato voce 59
30 % sfilacciato voce 27
20 % sfilacciato voce 73 30,30

TIPO 9. — *Idem, Milleflori naturale chiaro*. Titolo base 7000/8000 - Composizione.
40 % sfilacciato voce 62
60 % sfilacciato voce 30 25,20

TIPO 10. — *Filato cardato per maglifici e calzifici - greggio* - Titolo base 8000/10.000. Composizione:
20 % sfilacciato voce 59
20 % sfilacciato voce 27
30 % sfilacciato voce 37
30 % garnettato voce 73 37,50

TIPO 11. — *Filato cardato per maglifici - tinte colori chiari e chiarissimi*. Titolo base 8000/10.000 - Composizione:
20 % sfilacciato voce 59
40 % sfilacciato voce 30
30 % sfilacciato voce 38
10 % garnettato voce 74 37,25

TIPO 11-*a*. — *Idem, ma per calzifici* 40,05

TIPO 12. — *Filato cardato per maglifici e calzifici - Milleflori - naturale chiaro*. Titolo base 8000/10.000 - Composizione:
40 % sfilacciato voce 63
30 % sfilacciato voce 74
30 % sfilacciato voce 38 . . . . . . 28 —

TIPO 12-*a*. — *Idem, ma tinto in colori medi e scuri per maglifici* 33,20

TIPO 12-*b*. — *Idem, ma tinto in colori medi e scuri per calzifici* . . . . 36 —

TIPO 13. — *Filato cardato per maglifici e calzifici - Milleflori naturale oscuro* - Titolo base 8000/10.000 - Composizione:
35 % sfilacciato voce 31
50 % sfilacciato voce 39
15 % garnettato voce 72 24,50

TIPO 13-*a*. — *Idem, ma tinto nero per maglifici* . . 29,70

TIPO 13-*b*. — *Idem, ma tinto nero per calzifici* . . 32,50

TIPO 14. — *Filato cardato per maglifici, calzifici e tessiture - Greggio* - Titolo base 12.000/14.000 - Composizione:
20 % sfilacciato voce 59
55 % sfilacciato voce 37
25 % fiocco laniero animalizzato . . . 39,15

TIPO 15. — *Filato cardato per maglifici e tessiture - Tinto colori chiari e chiarissimi* - Titolo base 12.000/14.000 Composizione:
20 % sfilacciato voce 59
55 % sfilacciato voce 38
25 % fiocco laniero animalizzato . . . 41,60

TIPO 15-*a*. — *Idem, ma per calzifici* 44,40

TIPO 16. — *Filato cardato per maglifici, calzifici e tessiture. Milleflori naturale chiaro* - Titolo base 12.000/14.000 - Composizione:
20 % sfilacciato voce 62
55 % sfilacciato voce 38
25 % fiocco lanieri animalizzato . . . 32,85

Lire per kg.

TIPO 16-*a*. — *Idem, ma tinto in colori medi e scuri per maglifici e tessiture* 38,05

TIPO 16-*b*. — *Idem, ma tinto in colori medi e scuri per calzifici* 40,85

TIPO 17. — *Filato cardato per maglifici, calzifici e tessiture - Milleflori naturale scuro* - Titolo base 12.000/14.000 - Composizione:
20 % sfilacciato voce 64
55 % sfilacciato voce 39
25 % fiocco lanieri animalizzato . . . 27,70

TIPO 17-*a*. — *Idem, ma tinto nero per maglifici e tessiture* 32,90

TIPO 17-*b*. — *Idem, ma tinto nero per calzifici* . . 35,70

TIPO 18. — *Filato cardato per maglifici, calzifici e tessiture* - Greggio - Titolo base 16.000/18.000 - Composizione:
40 % garnettato voce 73
20 % sfilacciato voce 37
40 % fiocco lanieri animalizzato . . . 39,85

TIPO 19. — *Filato cardato per maglifici e tessiture. Tinto colori chiari e chiarissimi* - Titolo base 16.000/18.000 - Composizione:
30 % garnettato voce 74
30 % sfilacciato voce 38
40 % fiocco lanieri animalizzato . . . 44,60

TIPO 19-*a*. — *Idem, ma per calzifici* 47,40

TIPO 20. — *Filato cardato per maglifici, calzifici e tessiture - Milleflori naturale chiaro*. Titolo 16.000/18.000 - Composizione:
30 % sfilacciato voce 38
30 % garnettato voce 72
40 % fiocco lanieri animalizzato . . . 35,30

TIPO 20-*a*. — *Idem, ma tinto colori medi e oscuri per maglifici e tessiture* 40,50

TIPO 20-*b*. — *Idem, ma tinto colori medi e oscuri per calzifici* 43,30

TIPO 21. — *Filato cardato per maglifici, calzifici e tessiture - Milleflori naturale oscuro* - Titolo base 16.000/18.000 - Composizione:
60 % garnettato voce 72
40 % fiocco lanieri animalizzato . . . 33,25

TIPO 21-*a*. — *Idem, ma tinto nero per maglifici e tessiture* 38,45

TIPO 21-*b* — *Idem, ma tinto nero per calzifici* . . 41,25

TIPO 22. — *Filato cardato per tessiture - bianco* - Titolo base 3000/6000 - Composizione:
35 % sfilacciato voce 43
35 % sfilacciato voce 41
30 % sfilacciato voce 59 22,90

TIPO 23. — *Idem, naturale chiaretto e chiarissimo* - Composizione:
35 % sfilacciato voce 45
35 % sfilacciato voce 46
15 % sfilacciato voce 63
15 % sfilacciato voce 62 18,40

TIPO 24. — *Idem, naturale Milleflori* - Composizione:
70 % sfilacciato voce 56
30 % sfilacciato voce 78 14,50

TIPO 25. — *Idem, naturale nero* - Composizione:
25 % sfilacciato voce 49
25 % sfilacciato voce 57
25 % sfilacciato voce 65
25 % sfilacciato voce 68 17,15

Lire per kg.

TIPO 26. — *Filato cardato per tessiture - greggio* - Titolo base 7000/9000 - Composizione:

40 % sfilacciato voce 27
20 % sfilacciato voce 42
20 % sfilacciato voce 59
20 % sfilacciato voce 76 31,60

TIPO 27. — *Idem, tinto colori chiari e chiarissimi* - Composizione:

30 % sfilacciato voce 30
20 % sfilacciato voce 42
20 % sfilacciato voce 59
30 % sfilacciato voce 74 34,10

TIPO 28. — *Idem, tinta colori medi e scuri* - Composizione:

30 % sfilacciato voce 30
30 % sfilacciato voce 31
40 % sfilacciato voce 74 31,75

TIPO 29. — *Idem, tinto nero* - Composizione:

70 % sfilacciato voce 31
30 % sfilacciato voce 74 27,95

TIPO 30. — *Filato cardato per tessiture - tinto kaki per tute*. Titolo base 8500 - Composizione:

20 % sfilacciato voce 30
40 % sfilacciato voce 32
20 % sfilacciato voce 74
20 % sfilacciato voce 62 31,95

TIPO 31. — *Idem, kaki naturale* - Composizione:

40 % sfilacciato voce 32
30 % sfilacciato voce 74
30 % sfilacciato voce 66 27,85

TIPO 32. — *Idem, tinto nero e bleu per pantaloni e tute* - Composizione:

60 % sfilacciato voce 31
20 % sfilacciato voce 74
20 % sfilacciato voce 64 27,15

TIPO 33. — *Filato cardato per tessitura - Greggio* - Titolo base 10.000/12.000 - Composizione:

30 % sfilacciato voce 27
20 % sfilacciato voce 59
25 % sfilacciato voce 76
25 % fiocco lanieri comune 31,95

TIPO 34. — *Idem, tinto colori chiari e chiarissimi* - Composizione:

30 % sfilacciato voce 30
30 % sfilacciato voce 27
15 % sfilacciato voce 77
25 % fiocco lanieri comune 38,60

TIPO 35. — *Idem, tinto colori medi e oscuri* - Composizione:

20 % sfilacciato voce 39
35 % sfilacciato voce 31
20 % sfilacciato voce 77
25 % fiocco lanieri comune 32,05

TIPO 36. — *Idem, tinto nero* - Composizione:

50 % sfilacciato voce 31
25 % sfilacciato voce 78
25 % fiocco lanieri comune 30,70

Note:

Per questi prodotti è ammessa la sostituzione delle fibre indicate per ciascun tipo con altre fibre della stessa natura e di non minor pregio, purchè risulti migliorata in complesso la composizione.

Se confezionati su rocche o spolette, aumento di L. 1 per chilogramma.

Se confezionati in matasse, aumento di L. 0,50 per kg.

(4346)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 556 del 20 novembre 1942 relativo ai tipi e prezzi dei tessuti sistema laniero

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 556 in data 20 novembre 1942-XXI, in applicazione ai decreti Ministeriali 21 gennaio e 14 marzo 1942-XX, ha determinato quanto segue:

1. — I produttori di tessuti sistema laniero possono fabbricare per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno esclusivamente prodotti tipo aventi le caratteristiche indicate nell'unita tabella.

2. — I prezzi massimi che i produttori possono praticare nelle vendite ai grossisti o ai confezionisti industriali sono quelli figuranti nell'apposita colonna della stessa tabella a fianco della descrizione di ciascun tipo.

Detti prezzi s'intendono franco fabbrica, pagamento trenta giorni sconto 2 %, imballo da fatturare al massimo in ragione del 0,50 %.

3. — Il produttore che vende prodotti tipo a prezzo inferiore a quello massimo stabilito, dovrà indicare — secondo le norme di cui al successivo punto 6 — il prezzo di minuta vendita proporzionalmente ridotto.

4. — Nelle vendite al dettagliante o al confezionista artigiano, il grossista dovrà praticare prezzi non superiori a quelli fissati per le vendite franco fabbrica, aumentati di non oltre il 16 % per merce franco magazzino del grossista stesso, pagamento a 30 giorni, netto di sconto, salvo per il tessuto tipo 157 per il quale valgono le maggiorazioni fissate nella tabella qui allegata.

5. — I prezzi massimi di vendita dal dettagliante al consumatore sono quelli figuranti nell'apposita colonna della tabella a fianco della descrizione di ciascun tipo.

Detti prezzi sono comprensivi dell'onere per imposta generale sull'entrata, relativa alla fase di scambio dal dettagliante al consumatore.

6. — Sui prodotti tipo il produttore è tenuto ad apporre le indicazioni prescritte con le modalità indicate dagli articoli 5 dei decreti Ministeriali 16 marzo e 11 agosto 1941-XIX e dai provvedimenti P. 144 del 21 ottobre 1941 e P. 179 del 29 novembre 1941.

7. — Il venditore ha l'obbligo di specificare nelle fatture la categoria ed il numero del tipo del prodotto venduto ed aggiungere la dichiarazione che lo stesso è munito delle indicazioni di cui al precedente punto 6.

8. — E' fatto divieto di asportare le indicazioni di cui al precedente punto 6.

9. — A partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento è vietata la fabbricazione dei prodotti tipo della categoria «C» già contemplati nella tabella allegata al decreto Ministeriale 11 agosto 1941-XIX, e contraddistinti dai numeri dall'1 al 92, nonchè del tipo 94 approvato con il provvedimento P. 406 del 10 luglio 1942-XX.

Tuttavia è consentito portare a termine, entro il 31 dicembre 1942-XXI, la fabbricazione dei manufatti suddetti che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento fossero ancora in corso di lavorazione.

10. — Il controllo sull'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento è demandato ai Consigli provinciali delle Corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

11. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

12. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DEI PREZZI DEI TESSUTI TIPO SISTEMA LANIERO

Categoria C	Prezzo massimo di vendita dal produttore Lire per kg.	Prezzo massimo di vendita al consumatore Lire per kg.
	—	—
Tipo 96. — *Coperta* orlata a nastro (mm. 60 e 110) peso a mq. grammi 590/650. Composizione: 8 % fiocco laniero comune, 55 % sfilacciato voce 42, 37 % sfilacciato voce 44. Titoli base: pettinato 2/42 in catena e cardato 1/3500 in trama	55,60	83,40
Tipo 97. — *Coperta* orlata a nastro (mm. 60 e 110), peso al mq. grammi 480/525. Composizione: 8 % fiocco laniero comune, 23 % pelo capra di concia, 23 % sfilacciato voce 40, 46 % sfilacciato voce 38. Titoli base: pettinato 2/42 in catena e cardato 1/2500 in trama.	96,90	145,35
Tipo 98. — *Scialle* con quattro frangie di cm. 10. Peso al mq. grammi 425/475. Composizione: 100 % sfilacciato voce 56. Titoli base: cardato 1/3 in catena e in trama	31,95	47,90
Tipo 99. — *Scialle* con tre frangie di cm. 32. Peso a mq. grammi 720/790. Composizione: 51 % raion filo, 29 % fiocco laniero comune, 20 % pelo capretto di concia lungo e morbido. Titoli base: inanellato 3000 e annodato 2050 in catena e in trama . . .	74,60	119,90
	Lire per mtl.	Lire per mtl.
Tipo 100. — *Tessuto per pantofole*, alt. cm. 140, peso a mtl. grammi 370/410. Composizione: 75 % sfilacciato voce 31, 25 % garnettato voce 74. Titoli base: cardato 1/10 in catena e in trama . . .	22 —	33 —
Tipo 101. — *Tessuto per pantofole*, alt. cm. 140, peso a mtl. grammi 620/680. Composizione: 80 % sfilacciato voce 46, 20 % sfilacciato voce 54. Titoli base: cardato 1/5 in catena e in trama .	23,50	35,25
Tipo 102. — *Tessuto per pantofole*, alt. cm. 140, peso a mtl. grammi 1250/1370. Composizione: 40 % sfilacciato voce 55, 60 % sfilacciato voce 44. Titoli base: cardato 1/3500 in catena e in trama.	40,60	60,90
Tipo 103. — *Canapina*, alt. cm. 140, peso per mtl. gr. 340/380. Composizione: 60 % fiocco laniero comune, 40 % pelo capra di tosa. Titoli base: pettinato 2/26 in catena e pettinato 1/10 in trama .	40 —	60 —
Tipo 103-*a*. — *Idem*, alt. cm. 70, peso gr. 170/190.	20 —	30 —
Tipo 104. — *Tessuto uso pelliccia*, alt. cm. 130, peso a mtl. grammi 690/760. Composizione: 33 % fiocco laniero comune, 67 % raion filo. Titoli base: pettinato 2/54 e 300 denari in catena e pettinato 2/54 in trama	58,50	87,75
Tipo 105. — *Tessuto per berretti*, altezza cm. 140, peso a mtl, grammi 530/590. Composizione: 50 % sfilacciato voce 44, 50 % sfilacciato voce 43. Titoli base: cardato 1/4500 in catena e in trama . .	22,05	33,05

	Prezzo massimo di vendita dal produttore Lire per mtl.	Prezzo massimo di vendita al consumatore Lire per mtl.
	—	—
Tipo 106. — *Tessuto per berretti*, altezza cm. 140, peso a mtl. grammi 660/730. Composizione: 40 % sfilacciato voce 46, 10 % sfilacciato voce 45, 50 % sfilacciato voce 43. Titoli base: cardato 2/5 in catena e in trama	29,80	44,70
Tipo 107. — *Panno Balilla*, alt. cm. 140, peso a mtl. gr. 680/750. Composizione: 50 % sfilacciato voce 54, 40 % sfilacciato voce 78, 10 % borra lana di follatura. Titoli base: cardato 1/5 in catena e in trama	27,15	40,70
Tipo 108. — *Panno nero divise fasciste*, alt. cm. 140, peso a mtl. gr. 600/660. Composizione: 75 % sfilacciato voce 56, 25 % sfilacciato voce 78. Titoli base: cardato 1/4500 in catena e in trama.	24,40	36,60
Tipo 109. — *Tuta da lavoro con trattamento idrofugo*, alt. cm. 140, peso a mtl. gr. 470/520. Composizione: 65 % sfilacciato voce 30, 35 % sfilacciato voce 31. Titoli base: cardato 2/14 in catena e in trama	35,40	53,10
Tipo 109-*a*. — *Idem*, in alt. cm. 70, peso gr. 235/260	17,70	26,55
Tipo 110. — *Tessuto con antipiega per ferrovieri*, alt. cm. 140, peso a mtl. gr. 620/680. Composizione: 100 % fiocco laniero comune. Titoli base: pettinato 2/34 in catena e in trama	66,80	100,20
Tipo 111. — *Tessuto con antipiega per religiosi*, alt. cm. 140, peso per mtl. gr. 520/580. Composizione: 70 % fiocco laniero comune, 15 % garnettato voce 72, 15 % sfilacciato voce 39. Titoli base: pettinato 2/48 in catena e cardato 1/16 in trama	51,15	76,70
Tipo 112. — *Tessuto con antipiega per religiosi*, alt. cm. 140, peso a mtl. gr. 540/600. Composizione: 50 % fiocco laniero comune, 50 % sfilacciato voce 39. Titoli base: cardato 1/10 in catena e in trama	42,15	63,20
Tipo 113. — *Tessuto con antipiega cordellino per divise*, alt. centimetri 140, peso a mtl. gr. 620/650. Composizione: 100 % fiocco laniero comune. Titoli base: pettinato 2/60 in catena e in trama . . .	81 —	121,50
Tipo 114. — *Tessuto con antipiega per abito da uomo*, alt. cm. 150, peso per mtl. gr. 400/440. Composizione: 100 % fiocco laniero comune. Titoli base: pettinato 2/60 in catena e in trama	63,10	94,65
Tipo 115. — *Tessuto con antipiega per abito da uomo*, alt. cm. 150 peso per mtl. gr. 480/530. Composizione: 77 % fiocco laniero comune, 23 % fiocco laniero animalizzato. Titoli base: pettinato 2/52 in catena e pettinato 2/36 in trama	66,35	99,50

	Prezzo massimo di vendita dal produttore Lire per mtl.	Prezzo massimo di vendita al consumatore Lire per mtl.
Tipo 116. — *Tessuto con antipiega per abito da uomo*, alt. cm. 150, peso per mtl. gr. 580/640. Composizione: 100 % fiocco laniero comune. Titoli base pettinato 2/52 in catena e in trama	78,40	117,60
Tipo 117. — *Tessuto con antipiega per abito da uomo*, alt. cm. 150, peso per mtl. gr. 570/630. Composizione: 65 % fiocco laniero animalizzato, 35 % garnettato voce 74. Titoli base: cardato 2/22 in catena e in trama	67,50	101,25
Tipo 118. — *Tessuto per abito da uomo*, alt. cm. 150, peso a mtl. gr. 600/660. Composizione: 70 % fiocco laniero comune, 15 % pelo coniglio bianco depilato soffiato, 15 % pelo coniglio in monte depilato. Titoli base: cardato 2/12 in catena e in trama	102,55	153,80
Tipo 119. — *Tessuto per soprabito da uomo*, alt. cm. 150, peso a mtl. gr. 670/740. Composizione: 61 % fiocco laniero comune, 17 % pelo coniglio bianco depilato soffiato, 22 % garnettato voce 74. Titoli base. ritorto pettinato 1/28 e cardato 1/7 e ritorto cardato 1/14 e cardato 1/7 in catena e in trama	95,85	143,75
Tipo 120. — *Tessuto con antipiega per soprabito uomo*, alt. centimetri 150, peso a mtl. gr. 670/740. Composizione: 55 % fiocco laniero animalizzato, 45 % garnettato voce 74 Titoli base: cardato 3/22 in catena e cardato 2/15 in trama	77,10	115,65
Tipo 121. — *Tessuto per abito da donna*, alt. cm. 130, peso a mtl. gr. 320/360. Composizione: 50 % fiocco laniero comune, 10 % spelaia di bosco, 40 % pelo coniglio bianco depilato soffiato. Titoli base: cardato 1/12 in catena e in trama	79,35	119 —
Tipo 121-*a*. — *Idem*, alt. cm. 150, peso gr. 380/420	91,25	136,50
Tipo 122. — *Tessuto per soprabito da donna*, alt. cm. 130, peso a mlt. gr. 420/460. Composizione: 16 % fiocco laniero comune, 59 % sfilacciato voce 38, 25 % pelo coniglio bianco depilato soffiato. Titoli base: ritorto pettinato 1/30 e cardato 1/6 in catena e in trama	66,35	99,50
Tipo 122-*a*. — *Idem*, alt. cm. 150, peso gr. 480/530	76,35	114,50
Tipo 123. — *Tessuto per cappotto da donna*, alt. cm. 130, peso a mtl. gr. 490/540. Composizione: 71 % fiocco laniero comune, 7 % spelaia di bosco, 22 % pelo coniglio bianco depilato soffiato. Titoli base pettinato 2/52 in catena e pettinato 1/36 e cardato 2/12 in trama	91,20	136,80
Tipo 123-*a*. — *Idem*, alt. cm. 150, peso gr. 570-630	104,90	157,35
Tipo 124. — *Tessuto per cappotto da donna* alt. cm. 130, peso a mtl. gr. 590/650. Composizione: 67 % fiocco laniero comune, 11 % sfilacciato voce 38, 22 % pelo coniglio in monte depilato soffiato. Titoli base: pettinato 2/42 in catena e in trama, cardato 3/14 in trama	92,65	138,95
Tipo 124-*a*. — *Idem*, alt. cm. 150, peso gr. 680/750	106,55	159,80
Tipo 125. — *Tessuto con antipiega per abito da uomo*, alt. cm. 140, peso per mtl. gr. 350/390. Composizione: 100 % fiocco laniero comune. Titoli base: pettinato 2/36 in catena e in trama	43,75	65,60
Tipo 126. — *Tessuto con antipiega per abito da uomo*, alt. cm. 140, peso per mtl. gr 440/490. Composizione: 100 % fiocco laniero comune. Titoli base: pettinato 2/42 in catena e in trama	52,90	79,35
Tipo 127. — *Tessuto con antipiega per abito da uomo*, alt. cm. 140, peso per mtl. gr. 520/580. Composizione: 100 % fiocco laniero comune. Titoli base: pettinato 2/36 in catena e in trama	59,50	89,25
Tipo 128. — *Tessuto con antipiega per abito da uomo*, alt. cm. 140, peso per mtl. gr. 600/660. Composizione: 50 % fiocco laniero comune, 50 % fiocco laniero animalizzato Titoli base: pettinato 2/32 in catena e in trama . . .	64,70	97,05
Tipo 129. — *Tessuto con antipiega per abito da uomo*. alt. cm 140, peso a mtl. gr. 450/500. Composizione: 61 % fiocco laniero comune, 39 % sfilacciato voce 33. Titoli base: pettinato 2/48 in catena. cardato 1/14 in trama . .	48,15	72,20
Tipo 130 — *Tessuto con antipiega per abito da uomo*, alt. cm. 140, peso a mtl. gr. 480/530 Composizione: 45 % fiocco laniero animalizzato, 25 % garnettato voce 74, 30 % sfilacciato voce 40. Titoli base: cardato 1/12 in catena e in trama	46,90	70,35
Tipo 131. — *Tessuto con antipiega per abito da uomo* alt. cm. 140, peso a mtl. gr 590/650. Composizione: 66 % fiocco laniero comune, 17 % garnettato voce 74, 17 % sfilacciato voce 33. Titoli base: ritorto pettinato 1/28 e cardato 1/14 in catena e in trama . .	56,70	85,05
Tipo 132. — *Tessuto per abito da uomo*, alt. cm. 140, peso a mtl. gr. 450/500. Composizione: 50 % fiocco laniero comune, 40 % sfilacciato voce 33, 10 % borra lana di follatura. Titoli base: cardato 2/12 in catena e in trama . . .	35,60	53,40
Tipo 133. — *Tessuto per soprabito da uomo*, alt. cm. 140, peso a mtl. gr. 650/720. Composizione: 40 % fiocco laniero comune, 20 % peli equini diversi, 40 % sfilacciato voce 44. Titoli base: cardato 2/8 in catena e in trama	45,30	67,95

	Prezzo massimo di vendita dal produttore Lire per mtl.	Prezzo massimo di vendita al consumatore Lire per mtl.
Tipo 134. — *Tessuto per soprabito da uomo*, alt. cm. 140, peso a mtl. gr. 710/790. Composizione: 60 % fiocco laniero comune, 30 % garnettato voce 74, 10 % pelo coniglio bianco depilato. Titoli base: pettinato 2/42 e cardato 1/12 in catena e in trama	88,2[illegible]	132,30
Tipo 135. — *Tessuto con antipiega per cappotto da uomo*, alt. centimetri 140, peso a mtl. grammi 1000/1100. Composizione: 65 % fiocco laniero animalizzato, 35 % garnettato voce 74. Titoli base: cardato 2/16 in catena e in trama	97,25	145,85
Tipo 136. — *Tessuto per cappotto da uomo*, alt. cm. 140, peso a mtl. gr. 920/1020. Composizione: 15 % sfilacciato voce 41, 20 % garnettato voce 74, 60 % sfilacciato voce 66, 5 % peli altri bovini di concia. Titoli base: cardato 1/8 in catena e in trama . . .	54,95	82,40
Tipo 137. — *Tessuto per cappotto da uomo*, alt. cm. 140, peso a mtl. gr. 920/1020. Composizione: 18 % fiocco laniero comune, 60 % sfilacciato voce 62, 22 % pelo cammello di tosa. Titoli base: cardato 1/15 in catena e in trama.	96,10	144,15
Tipo 138. — *Tessuto con antipiega per abito da donna*, alt. cm. 130, peso a mtl. gr. 270/300. Composizione: 25 % fiocco laniero comune, 75 % sfilacciato voce 38. Titoli base: cardato 1/10 in catena e in trama	25,70	38,55
Tipo 138-*a*. — *Idem*, alt. cm. 70, peso gr. 145/160	13,80	20,70
Tipo 139. — *Tessuto per abito da donna*, alt. cm. 130, peso a mtl. gr. 230/260. Composizione: 70 % fiocco laniero comune, 3 % spelaia di bosco, 10 % garnettato voce 73, 17 % pelo coniglio bianco depilato soffiato. Titoli base: cardato 1/24 in catena e in cardato 1/18 in trama	37,50	56,25
Tipo 140. — *Tessuto per abito da donna*, alt. cm. 130, peso a mtl. gr. 320/350. Composizione: 35 % fiocco laniero comune, 24 % garnettato voce 73, 33 % sfilacciato voce 38, 8 % pelo coniglio bianco depilato soffiato. Titoli base: ritorto pettinato 1/42 e cardato 1/10 in catena e in trama	36 —	54 —
Tipo 140-*a*. — *Idem*, alt. cm. 70, peso gr. 170/190	19,35	29 —
Tipo 141. — *Tessuto per abito da donna*, alt. cm. 140, peso a mtl. gr. 380/420 Composizione: 76 % fiocco laniero comune, 6 % spelaia di bosco, 18 % pelo coniglio bianco depilato soffiato. Titoli base: cardato 1/16 in catena e cardato 1/10 in trama	55,40	83,10
Tipo 141-*a*. — *Idem*, alt. cm. 130, peso gr. 350/390	51,50	77,25
Tipo 142. — *Tessuto con antipiega per soprabito da donna*, alt. centim. 140, peso a mtl. gr. 450/500. Composizione: 62 % fiocco laniero comune, 38 % fiocco laniero animalizzato. Titoli base: pettinato 1/30 in catena, cardato 2/18 in trama	46,95	70,40
Tipo 142-*a*. — *Idem*, alt. cm. 130, peso gr. 420/470	43,65	65,45
Tipo 143. — *Tessuto per soprabito da donna*, alt. cm 140, peso a mtl. gr. 480/530. Composizione: 20 % garnettato voce 73, 40 % sfilacciato voce 59, 30 % fiocco laniero comune, 10 % pelo coniglio bianco depilato soffiato. Titoli base: cardato 1/10 in catena e in trama	51,25	76,85
Tipo 143-*a*. — *Idem*, alt. cm. 130, peso gr. 440/490	47,65	71,45
Tipo 144. — *Tessuto per cappotto da donna*, alt. cm. 140, peso a mtl. gr. 540/600. Composizione: 30 % fiocco laniero comune, 35 % sfilacciato voce 59, 30 % pelo coniglio in monte depilato, 5 % spelaia di bosco. Titoli base: cardato 1/6 in catena e in trama .	74,50	111,75
Tipo 144-*a*. — *Idem*, alt. cm. 130, peso gr. 500/550	69,30	103,95
Tipo 145. — *Tessuto per cappotto da donna*, alt. cm. 140, peso a mtl. gr. 600/660. Composizione: 73 % fiocco laniero comune, 9 % sfilacciato voce 59, 18 % pelo coniglio in monte depilato. Titoli base: cardato 1/16 in catena e cardato 1/6 e 1/16 in trama . .	64,90	97,35
Tipo 145-*a*. — *Idem*, alt. cm. 130, peso gr. 560/620 . .	60,35	90,50
Tipo 146. — *Tessuto con antipiega per cappotto da donna*, alt. cm. 140, peso a mtl. gr. 630/700. Composizione: 49 % fiocco laniero comune, 19 % garnettato voce 73, 32 % sfilacciato voce 38. Titoli base: pettinato 2/48 in catena e cardato 1/16 in catena e in trama .	67,90	101,85
Tipo 146-*a*. — *Idem*, alt. cm. 130, peso gr. 580/640	63,15	94,70
Tipo 147. — *Tessuto per abito da uomo*, alt. cm. 140, peso a mtl. gr. 450/500. Composizione: 40 % sfilacciato voce 62, 40 % sfilacciato voce 30, 20 % sfilacciato voce 59. Titoli base: cardato 2/10 e 1/5 in catena e in trama . . .	23,95	35,90
Tipo 148. — *Tessuto per abito da uomo*, alt. cm. 140, peso a mtl. gr. 530-590. Camposizione: 80 % sfilacciato voce 44, 20 % sfilacciato voce 54. Titoli base: cardato 1/5 in catena e in trama . .	20,75	31,10
Tipo 149. — *Tessuto per abito da uomo*, alt. cm. 140, peso a mtl. gr. 610/670. Composizione: 80 % sfilacciato voce 44, 20 % sfilacciato voce 54. Titoli base: cardato 2/5 e 1/5 in catena e in trama	23,65	35,45

	Prezzo massimo di vendita dal produttore Lire per mtl.	Prezzo massimo di vendita al consumatore Lire per mtl.
Tipo 150. — *Tessuto per soprabito da uomo*, alt. cm 140, peso a mtl. gr. 640/710. Composizione: 80 % sfilacciato voce 44, 20 % sfilacciato voce 78. Titoli base: cardato 1/5 in catena e in trama .	24,40	36,60
Tipo 151. — *Tessuto per cappotto da uomo*, alt. cm. 140, peso a mtl. gr 920/1020. Composizione: 30 % sfilacciato voce 43, 50 % sfilacciato voce 45, 20 % peli altri bovini di concia. Titoli base: cardato 1/4500 in catena e in trama.	49,05	73,55
Tipo 152. — *Tessuto per cappotto da uomo*, alt. cm. 140, peso a mtl. gr. 950/1050. Composizione: 40 % sfilacciato voce 78, 10 % garnettato voce 74, 50 % sfilacciato voce 45. Titoli base: cardato 1/4500 in catena e in trama	41,20	61,80
Tipo 153. — *Tessuto per abito da donna*, alt. cm. 130, peso a mtl. gr. 290/320. Composizione: 60 % sfilacciato voce 41, 40 % fiocco laniero comune. Titoli base: cardato 1/12 in catena e trama . .	20,60	30,90
Tipo 153-*a*. — *Idem*, alt. cm. 70, peso gr 155/170	11,05	16,55
Tipo 154. — *Tessuto per abito da donna*, alt. cm. 130, peso a mtl. gr. 360/400. Composizione: 40 % fiocco laniero comune, 10 % garnettato voce 73, 40 % sfilacciato voce 41, 10 % pelo coniglio di spuntature di coda. Titoli base: cardato 1/12 in catena e trama .	31,50	47,25
Tipo 154-*a*. — *Idem*, alt. cm. 70, peso gr. 195/215.	16,90	25,35
Tipo 155. — *Tessuto per soprabito da donna*, alt. cm. 130, peso a mtl. gr. 520/570. Composizione: 30 % sfilacciato voce 59, 70 % sfilacciato voce 77. Titoli base: cardato 1/4 in catena e in trama.	29,45	44,15
Tipo 156. — *Tessuto per cappotto da donna*, alt. cm. 130, peso a mtl. gr. 570/630. Composizione: 70 % sfilacciato voce 59, 30 % peli altri bovini di concia. Titoli base: cardato 1/4 in catena e in trama.	38,80	58,20

Tipo 157. — *Tessuto per imballo*. Composizione: 30 % sfilacciato voce 55, 30 % sfilacciato voce 56, 40 % battuto. Titoli base: cardato 1/5 in catena e in trama:

prezzo massimo dal produttore di tela, lire per chilo: 17,60;

prezzo massimo di addebito della tela da parte delle aziende che forniscono ai propri clienti merci imballate nella tela stessa, lire per chilo: 19,10;

prezzo massimo di vendita dal commerciante di tela, franco suo magazzino, al diretto utilizzatore, lire per chilo: 21,10.

Note:

1) Per i prodotti di questa categoria è ammessa la sostituzione delle fibre indicate per ciascun tipo con altre fibre della stessa natura e di non minor pregio, purchè risulti migliorata nel complesso la composizione e resti invariato il peso.

2) I tessuti-tipo con antipiega devono essere sottoposti ad un adeguato trattamento idrofugo.

3) I tipi nei quali è previsto l'impiego di borra lana di follatura potranno essere fabbricati allorchè il produttore abbia ottenuto la relativa autorizzazione di sblocco.

4) I prezzi delle coperte e degli scialli si intendono riferiti alla prima scelta. Per la sottoscelta le aziende produttrici dovranno praticare uno sconto minimo del 20 % sui prezzi massimi franco fabbrica come sopra stabiliti, e segnare sul cartellino, oltre alle indicazioni prescritte la dicitura sottoscelta col prezzo di vendita al consumatore diminuito anche esso del 20 %.

(4347)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazione del comprensorio del Consorzio della bonificazione Bentivoglio, in provincia di Reggio Emilia

Con R. decreto 27 giugno 1942-XX, registrato dalla Corte dei conti il 21 ottobre successivo al registro 18, foglio 57, è stato modificato il comprensorio del Consorzio della bonificazione Bentivoglio in provincia di Reggio Emilia.

(4377)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo ai prezzi della legna da ardere e del carbone vegetale

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha fissato, come dalla tabella che segue, i prezzi della legna da ardere e del carbone vegetale.

Detti prezzi entrano in vigore il 15 novembre 1942-XXI.

Nel caso in cui, per scorte già esistenti nella provincia, siano state sostenute delle spese che non consentono l'applicazione immediata dei prezzi al consumo di cui al presente comunicato, le Sezioni provinciali dell'alimentazione sono autorizzate a maggiorare i prezzi di cui sopra, per ammortizzare tali maggiori spese, entro il termine massimo del 31 dicembre 1942-XXI.

In ogni caso dal 1° gennaio 1943-XXI l'applicazione dei prezzi di cui al presente comunicato deve avvenire senza eccezioni, in tutte le provincie.

I prezzi della legna da ardere si intendono per merce allo stato fresco, costituita da essenze miste; per la merce composta di sola essenza forte, i prezzi dovranno essere maggiorati di L. 2 il q.le. Per la legna oltre i quattro mesi di stagionatura, i prezzi verranno aumentati, al produttore, di L. 2 al q.le; l'aumento sarà a carico dei Consorzi agrari.

I prezzi del carbone vegetale si intendono per merce di qualità mista e con umidità non eccedente il 12 %: nel caso di umidità superiore al 12 %, il prezzo sarà corrispondentemente ribassato.

Alle Sezioni provinciali dell'alimentazione viene riservata la determinazione:

a) delle maggiorazioni da apportare al prezzo base per riduzione della legna in pezzatura speciale (stufe, gassogeni) maggiorazioni che dovranno considerarsi come aumento *massimo*;

b) delle maggiorazioni per trasporto della legna e del carbone a domicilio del consumatore;

c) dei prezzi per i centri minori della provincia, facendone la definizione per singolo comune o, nel caso, per gruppi di comuni in condizioni analoghe di approvvigionamento e di distribuzione.

Le giacenze di merce presso i grossisti passano, dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, a disposizione dei Consorzi agrari.

Restano sottoposti alla presente disciplina, per quanto concerne il prezzo, i contratti in corso, in quanto la merce non sia stata ancora spedita.

p. Il Ministro: PASCOLATO

PROVINCIA	Prezzi della legna da ardere			Prezzi del carbone vegetale		
	dal produttore al grossista merce vagone partenza	dal grossista al dettagliante magazzino grossista	dal dettagliante al consumatore magazzino dettagliante	dal produttore al grossista merce vagone partenza	dal grossista al dettagliante magazzino grossista	dal dettagliante al consumatore magazzino dettagliante
Alessandria	23,00	38,00	47,00	90,00	107,00	130,00
Agrigento	20,00	31,00	41,00	(1) 83,00	115,00	135,00
Ancona	20,00	30,00	37,00	82,00	98,00	120,00
Aosta	23,00	33,00	40,00	90,00	102,00	125,00
Apuania	20,00	30,00	37,00	84,00	97,00	115,00
Arezzo	17,00	26,00	33,00	84,00	97,00	115,00
Ascoli Piceno	17,00	28,00	35,00	77,00	93,00	110,00
Asti	23,00	38,00	47,00	(1) 92,00	103,00	125,00
Avellino	17,00	26,00	32,00	73,00	86,00	105,00
Bari	18,00	29,00	38,00	77,00	93,00	115,00
Belluno	22,00	32,00	40,00	83,00	96,00	115,00
Benevento	17,00	26,00	32,00	75,00	87,00	105,00
Bergamo	23,50	34,00	42,00	90,00	105,00	125,00
Bologna	22,00	32,00	42,00	87,00	104,00	125,00
Bolzano	22,00	32,00	40,00	87,00	101,00	120,00
Brescia	23,00	36,00	45,00	90,00	107,00	130,00
Brindisi	18,00	29,00	38,00	(1) 77,00	93,00	115,00
Caltanissetta	22,00	30,00	40,00	(1) 81,00	110,00	130,00
Cagliari	16,00	25,00	33,00	72,00	85,00	105,00
Catania	20,00	33,00	43,00	75,00	105,00	125,00
Campobasso	16,50	25,00	31,00	74,00	87,00	105,00
Catanzaro	16,00	25,00	31,00	72,00	85,00	100,00
Como	22,00	35,00	44,00	94,00	106,00	125,00
Cosenza	16,00	25,00	31,00	72,00	85,00	100,00
Cuneo	25,00	34,00	41,00	88,00	103,00	120,00
Chieti	16,50	27,00	34,00	78,00	95,00	110,00
Cremona	23,00	36,00	45,00	(1) 90,00	108,00	130,00
Enna	20,00	32,00	42,00	81,00	110,00	130,00
Firenze	18,00	31,00	40,00	85,00	102,00	125,00
Fiume	19,00	28,00	37,00	84,00	100,00	120,00
Foggia	19,00	29,00	37,00	74,00	89,00	110,00
Forlì	23,00	36,00	45,00	85,00	102,00	125,00
Ferrara	24,00	32,00	42,00	(1) 90,00	102,00	125,00
Frosinone	16,50	25,00	31,00	77,00	90,00	105,00
Genova	22,00	32,00	41,00	92,00	110,00	130,00
Gorizia	19,00	28,00	37,00	87,00	100,00	120,00
Grosseto	17,00	26,00	33,00	84,00	97,00	115,00
Imperia	21,00	30,00	39,00	86,00	100,00	120,00
La Spezia	20,00	30,00	37,00	86,00	103,00	125,00
L'Aquila	16,50	27,00	34,00	78,00	95,00	110,00
Lecce	19,00	29,00	38,00	78,00	93,00	115,00
Lucca	20,00	30,00	37,00	82,00	96,00	115,00
Littoria	17,00	25,00	31,00	77,00	90,00	105,00
Livorno	19,00	30,00	38,00	82,00	102,00	125,00
Macerata	18,00	29,00	36,00	80,00	96,00	115,00
Mantova	23,00	36,00	45,00	(1) 90,00	110,00	130,00
Matera	16,50	25,00	32,00	73,00	85,00	100,00
Messina	19,00	33,00	43,00	75,00	105,00	125,00
Milano	24,00	40,00	50,00	(1) 94,00	115,00	135,00
Modena	20,00	32,00	41,00	83,00	100,00	120,00
Napoli	19,00	32,00	41,00	78,00	95,00	120,00
Nuoro	16,00	25,00	33,00	(2) 70–72	85,00	105,00
Novara	25,00	35,00	43,00	91,00	104,00	125,00
Padova	26,00	40,00	50,00	(1) 88,00	115,00	135,00
Palermo	20,00	34,00	44,00	80,00	115,00	135,00
Parma	20,00	32,00	41,00	83,00	100,00	120,00
Pavia	24,00	36,00	45,00	92,00	109,00	130,00
Perugia	17,50	26,00	33,00	83,00	97,00	115,00
Pescara	17,00	28,00	35,00	76,00	93,00	110,00
Pesaro	18,00	30,00	37,00	80,00	97,00	115,00
Piacenza	21,00	32,00	41,00	83,00	100,00	120,00
Pisa	20,00	30,00	37,00	82,00	98,00	120,00
Pistoia	18,00	28,00	35,00	82,00	96,00	115,00
Pola	19,00	28,00	37,00	84,00	100,00	120,00
Potenza	16,50	25,00	32,00	73,00	85,00	100,00
Ragusa	22,00	31,00	41,00	(1) 83,00	115,00	135,00
Ravenna	24,00	32,00	42,00	(1) 90,00	102,00	125,00
Reggio Calabria	16,00	25,00	31,00	72,00	85,00	100,00
Reggio Emilia	20,00	32,00	41,00	83,00	100,00	120,00
Rieti	17,00	25,00	31,00	77,00	90,00	105,00
Roma	20,00	32,00	41,00	86,00	103,00	125,00
Rovigo	26,00	38,00	46,00	(1) 89,00	103,00	125,00
Salerno	16,00	25,00	31,00	74,00	87,00	105,00
Sassari	16,00	25,00	33,00	(2) 72,00	85,00	105,00
Savona	22,00	31,00	40,00	87,00	104,00	125,00
Siena	17,50	27,00	34,00	83,00	97,00	115,00
Siracusa	19,00	31,00	41,00	79,00	110,00	130,00
Sondrio	18,00	30,00	38,00	89,00	100,00	120,00
Taranto	19,00	29,00	38,00	77,00	93,00	115,00
Teramo	16,50	28,00	35,00	76,00	92,00	110,00
Terni	17,00	25,00	31,00	77,00	90,00	105,00
Torino	29,00	40,00	50,00	92,00	110,00	130,00
Trapani	22,00	33,00	43,00	85,00	115,00	135,00
Trento	22,00	32,00	40,00	85,00	100,00	120,00
Treviso	23,00	35,00	43,00	85,00	105,00	125,00
Trieste	21,00	36,50	42,00	88,00	122,00	135,00
Varese	20,00	32,00	41,00	92,00	109,00	130,00
Venezia	26,00	40,00	50,00	(1) 90,00	115,00	135,00
Verona	21,00	33,00	40,00	88,00	105,00	125,00
Vercelli	25,00	38,00	47,00	90,00	107,00	130,00
Vicenza	22,00	32,00	40,00	86,00	100,00	120,00
Viterbo	18,00	26,00	32,00	77,00	90,00	105,00
Udine	22,00	32,00	40,00	86,00	100,00	120,00

(1) Vagone arrivo. — (2) Franco porto.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(4391)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo al prezzo della paglia di riso

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha fissato il prezzo della paglia di riso a L. 19 al quintale.

Detto prezzo si riferisce a prodotto sfuso, asciugato secondo le consuetudini e reso franco azienda produttrice.

Le spese di asciugatura e abbicatura sono a carico dell'acquirente.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(4390)

Comunicato relativo ai prezzi della farina per panificazione

A datare dal 19 ottobre 1942-XX il prezzo della farina per panificazione è stato fissato in L. 196,30 a quintale per il continente e L. 211,80 a quintale per la Sicilia e la Sardegna.

I detti prezzi, comprensivi delle spese di insaccatura, pesatura ed etichettatura, si intendono per merce franco molino o deposito provinciale, resa su veicolo del panificatore (usura tele esclusa).

Per la farina adibita alla panificazione casalinga i prezzi suddetti saranno aumentati delle normali maggiorazioni commerciali relative al passaggio da molino e/o deposito provinciale al dettagliante.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(4389)

Comunicato relativo ai prezzi delle patate bisestili

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha fissato in L. 120 al quintale il prezzo delle patate bisestili.

Il prezzo, che decorrerà dal 1° dicembre 1942, si riferisce a prodotto « massa », sfuso, resa franco veicolo magazzino di raccolta entro un raggio massimo di 10 chilometri dalla zona di produzione.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(4392)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 24 novembre 1942-XXI - N. 213

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (C)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,78
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,78
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5860
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,80
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (I)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. Amer. (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id (C)	441 —
Grecia (U)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4 4078	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	86,075
Id. 3,50 % (1902)	86 —
Id. 3 % lordo	72 —
Id. 5 % (1935)	92,125
Redimib. 3,50 % (1934)	82,075
Id. 3,50 % (1936)	96,95
Id. 4,75 % (1924)	495,80
Obblig. Venezie 3,50 %	96,85
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	98,95
Id. 4 % (15-12-43)	99,70
Id. 5 % (1944)	98,225
Id. 5 % (1949)	93,825
Id. 5 % (15-2-50)	94,475
Id. 5 % (15-9-50)	93,975
Id. 5 % (15-4-51)	93,90

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale di risparmi e prestiti di Borgo Erizzo, con sede nel comune di Zara.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 267;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di risparmi e prestiti di Borgo Erizzo, avente sede nel comune di Zara, e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con la procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Dispone:

Il comm. prof. Giuseppe Franchi è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di risparmi e prestiti di Borgo Erizzo, avente sede nel comune di Zara, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta amministrativa indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 novembre 1942-XXI

V. AZZOLINI

(4375)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Ascoli Satriano (Foggia), Castelluccio Inferiore (Potenza) e Ortanova (Foggia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli;

Dispone:

1. Il signor Vincenzo Bonetti fu Rocco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ascoli Satriano (Foggia).

2. Il signor Luigi Taranto di Pietro è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelluccio Inferiore (Potenza).

3. Il signor Savino Torraco fu Tommaso è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ortanova (Foggia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 novembre 1942-XXI

V. AZZOLINI

(4382)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI VENEZIA

Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il proprio decreto in data 15 ottobre corrente pari numero, col quale si approva la graduatoria delle concorrenti a n. 6 posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia al 30 novembre 1940-XIX;

Ritenuto doversi procedere alla dichiarazione delle candidate risultate vincitrici in ciascun posto messo a concorso, secondo le norme contenute nell'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Constatato che le sedi vacanti in base al bando di concorso sono: Chioggia, condotta sud di città; Grisolera, 2ª condotta; Mira, frazione di Oriago; Noventa di Piave, condotta unica; Portogruaro, frazione di Lison e Pradipozzo e San Stino di Livenza, 3ª condotta;

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Le candidate sottoindicate sono dichiarate vincitrici per la sede a fianco di ciascuna di esse indicata in relazione alla classifica conseguita in graduatoria ed alle sedi indicate in ordine di preferenza:

1) Trivellato Silvia di Giovanni, per la condotta di Mira;
2) Borgato Giuseppina fu Pietro, per la condotta di Portogruaro;
3) Ceola Emilia di Bortolo, per la condotta di Chioggia;
4) Tintori Antonietta di Carlo, per la condotta di Noventa di Piave;
5) Romin Giuseppina di Luigi, per la condotta di Grisolera;
6) Ghirardo Leonilda di Giovanni, per la condotta di San Stino di Livenza.

Il presente decreto sarà ai sensi e per gli effetti di legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Venezia, addì 20 ottobre 1942-XX

Il prefetto: VACCARI

(4292)

REGIA PREFETTURA DI PIACENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Vista la nota in data 16 ottobre 1942-XX, n. 13378, con la quale la Regia prefettura di Parma trasmette i verbali della Commissione giudicatrice del concorso bandito con decreto prefettizio 31 dicembre 1940-XIX a tre posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Piacenza al 30 novembre 1940-XIX e precisamente nei comuni di Morfasso, Pecorara, Ziano Piacentino;

Vista la graduatoria delle concorrenti ai tre posti di ostetrica condotta suindicati, formata dalla predetta Commissione;

Visto il combinato disposto degli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e degli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso bandito con decreto prefettizio 31 dicembre 1940-XIX, n. 23832, a tre posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Piacenza al 30 novembre 1940-XIX e precisamente nei comuni di Morfasso, Pecorara, Ziano Piacentino; graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso predetto:

1. Torselli Luisa . . . . . . punti 58 — su 100
2. Guareschi Giuseppina . . . . » 54,87 »
3. Cerlesi Lina . . . . » 48,18 »
4. Pugli Rosa . . . . » 47,87 »
5. Mazzoni Jole . . . . » 47,31 »
6. Veneziani Gilda . . . . . . » 45,32 »
7. Pelti Antonia . . . . » 43,12 »
8. Bernardelli Vincenzina. . . . . » 42,53 »
9. Prandini Alma . . . . . . » 42,40 »
10. Masarati Maria . . . . . . » 42,25 »
11. Carletti Maria . . . . . . » 41,75 »
12. Maggi Luisa . . . . » 41,25 »
13. Granata Maria . . . . . . » 40,62 »
14. Ballerini Alessandra . . . . . » 40,10 »
15. Losi Rina . . . . » 35,56 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura e dei comuni di Morfasso, Pecorara e Ziano Piacentino.

Piacenza, addì 31 ottobre 1942-XXI

p. *Il prefetto*: NUVOLONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il proprio decreto di pari data e numero che approva la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso bandito con decreto prefettizio 31 dicembre 1940-XIX, n. 23832, a tre posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Piacenza al 30 novembre 1940-XIX e precisamente nei comuni di Morfasso, Pecorara e Ziano Piacentino;

Visto il combinato disposto degli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e degli articoli 24, 55 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate, risultate idonee nel concorso a tre posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Piacenza al 30 novembre 1940-XIX, sono dichiarate vincitrici del concorso stesso e designate per la nomina al posto a fianco di ciascuna di esse indicato:

1. Torselli Luisa - Ziano Piacentino;
2. Guareschi Giuseppina - Pecorara;
3. Cerlesi Lina - Morfasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura e dei comuni di Morfasso, Pecorara e Ziano Piacentino.

Piacenza, addì 31 ottobre 1942-XXI

p. *Il prefetto*: NUVOLONE

(4240)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.